



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
 Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area I - Anagrafe Popolazione Residente

Prot. n. 200501700-15100/14020

Roma, 16 APR. 2005

ALLA PREFETTURA - UFFICIO
 TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
TREVISO

(Rif. nota n. 1203/04/A2 del 20.9.2005)

E, p.c. AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
 SICUREZZA - Direzione Centrale per la Polizia
 Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per
 i Reparti Speciali della P.S.

ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
 DEI TRASPORTI - Dipartimento dei trasporti
 terrestri e per i sistemi informativi e statistici -
 Direzione Generale della Motorizzazione e
 della Sicurezza del Trasporto Terrestre

ROMA


(Rif. nota n. 1235/M350 del 2.3.2002)

AL COMUNE DI
GODEGA DI SANT'URBANO (TV)

OGGETTO: Aggiornamento della carta di circolazione e della patente per variazione
della toponomastica - Quesito Comune di Gadenza di Sant'Urbano.

Si fa riferimento al quesito posto dal Comune a margine indicato in ordine
 all'aggiornamento della carta di circolazione di veicoli e della patente di guida, a seguito
 di variazione della toponomastica.

Sul punto, con circolare MIACEL del 7.2.1996, n. 2/96, in tema di patenti di
 guida, è stato sostenuto che, nel caso di mutamento di toponomastica o della





Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area I – Anagrafe Popolazione Residente

numerazione civica "poiché non vi è alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino", non viene attivata alcuna procedura anagrafica, sicché "all'interessato verrà rilasciato un certificato di residenza in esenzione da bollo", da accludere alla patente, procedendo alla trascrizione sul documento nell'ipotesi di richiesta di duplicato.

Tanto premesso - concordemente con quanto affermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, con nota n. 1235/n.350 del 23.4.2002 - si è dell'avviso che, stante l'identità della fattispecie, analoga procedura debba trovare applicazione anche in materia di carta circolazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
DIREZIONE CENTRALE DELLE AUTONOMIE
SERVIZIO ENTI LOCALI

Roma, 7 febbraio 1996

- CEP*
IV
Spedita
↑
- AL SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I
 - AL SIG. COMMISSARIO DELLA PROVINCIA DI T R E N T O
 - AL SIG. COMMISSARIO DELLA PROVINCIA DI B O L Z A N O
 - AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA A O S T A
 - AL MINISTERO DEI TRASPORTI - Dir.ne Gen.le della Motorizzazione Civile R O M A
- e, per conoscenza:
- AL SIG. PRESIDENTE DELL'I.S.T.A.T. V i à l e L i e g i . R O M A
 - AL SIG. PRESIDENTE DELL'A.N.C.I. V i a d e i P r e f e t t i R O M A
 - AL SIG. PRESIDENTE DELL'A.N.U.S.C.A. P. z z a X X S e t t e m b r e 3 C. S. PIETRO TERME
 - AL SIGNOR DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE S E D E
 - AL CAPO DI GABINETTO DEL SIG. MINISTRO S E D E

CIRCOLARE MIACEL N°. 2 (96)
PROT. N°. 09501060-15100/305

OGGETTO: Ulteriori precisazioni sulle modalità applicative del D.P.R. 19 aprile 1994 n. 575 recante: "Norme sull'aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione -.

Con circolare MIACEL n. 11 del 18 luglio 1995, pubblicata sulla G.U. n. 196 del successivo 23 agosto, sono state fornite le

Direzione Generale M.C.T.C.

Segreteria Direttore Generale

Arrivo N° 1473 del 22 FEB. 1996

./.



Ministero dell'Interno

- 2 -

modalità applicative del D.P.R. 19 aprile n. 575, relative all'aggiornamento della patente di guida a seguito di cambio di residenza o abitazione.

Al riguardo sono state prospettate, dagli uffici di anagrafe, numerose problematiche in relazione alla procedura introdotta dal D.P.R. 575, che sono state oggetto di attento esame da parte di questo Ministero congiuntamente alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

Ciò premesso si forniscono le ulteriori seguenti indicazioni:

1) Non è assolutamente ammissibile, come ritenuto da alcuni ufficiali di anagrafe, che in mancanza del versamento del diritto di Lire 10.000 non venga dato corso alla pratica anagrafica.

Tale assunto non è in alcun modo confortato dalla lettura del D.P.R. 575 e gli ufficiali di anagrafe devono, quindi, astenersi dall'adottare un simile comportamento omissivo, che potrebbe avere riflessi di ordine penale.

Pertanto, a fronte di comportamenti ostantivi da parte del cittadino a compilare il modello od a versare il diritto, l'ufficiale d'anagrafe compilerà un verbale, che tratterrà agli atti, dal quale risulti tale circostanza e non effettuerà la comunicazione di avvenuta definizione della pratica migratoria all'Ufficio centrale della Motorizzazione Civile, venendo così rimesso alla responsabilità del cittadino di circolare con un documento non aggiornato.

Sull'osservanza uniforme di tale disposizione, le Prefetture vorranno richiamare la responsabile attenzione degli ufficiali di anagrafe ed, in sede ispettiva, controllarne l'applicazione.

2) Si conferma che non si ravvisa la necessità di far sottoscrivere il modello, che costituisce allegato al modello ANRA di cui porterà lo stesso numero di protocollo e data.

Tale semplificazione ha destato delle infondate preoccupazioni da parte di alcuni ufficiali di anagrafe, derivanti anche da modulistiche predisposte da alcune case tipografiche che prevedono addirittura una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato inerente l'avvenuta presentazione della pratica anagrafica.

Tale soluzione è particolarmente artificiosa, imponendo problemi di autenticazione e di bollo, con ulteriori oneri a carico del cittadino e possibile rallentamento dei termini di

./.



Ministero dell'Interno

- 3 -

conclusione della pratica migratoria.

3) Le patenti nautiche non sono ricomprese nella procedura in questione, che riguarda solo le patenti di guida di autoveicoli e dei motoveicoli.

Uguualmente non costituisce dovere dell'ufficiale d'anagrafe accertare la validità della patente, esulando tale compito dalle competenze degli uffici comunali.

4) Perplessità sono sorte in relazione ai cambiamenti di abitazione o di residenza la cui pratica sia stata definita prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 575 ed in relazione ai quali il cittadino non abbia provveduto ad aggiornare l'indirizzo sulla patente.

Premesso che tale normativa ha voluto legare l'adempimento dell'aggiornamento della patente all'effettuazione della pratica anagrafica, si conferma che per i cambiamenti antecedenti l'entrata in vigore del D.P.R. 575, che non richiedono l'espletamento di alcuna pratica anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe non ha alcun dovere di provvedere all'aggiornamento della patente.

Di conseguenza, il cittadino dovrà recarsi alla competente Prefettura per tale adempimento.

~~Le pratiche iniziate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 575, cioè prima del 2 ottobre 1995, ma definite successivamente, è competente la Prefettura e non il Comune.~~

Ciò è chiaramente stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. 575 che fa riferimento al momento della dichiarazione resa ai fini anagrafici.

Le Prefetture sono state già istruite in tal senso dalla competente Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale d'intesa con la Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

Pertanto dovrà essere assolutamente evitato, come già avvenuto in alcuni casi, che il cittadino in tali circostanze non veda accettata la propria istanza da parte degli uffici di Prefettura e venga invitato a recarsi in Comune.

5) Il cambio di abitazione nell'ambito dello stesso edificio, quale uno stabile condominiale, ovvero sia il cambio di interno ha formato oggetto di forti perplessità sul comportamento da adottarsi da parte degli ufficiali di anagrafe.

./.



Ministero dell'Interno

- 4 -

Nel caso suesposto, si è comunque in presenza di un cambio di abitazione e, pertanto, dovrà essere instaurata la procedura prevista dal D.P.R. 575/94.

Nello stesso modo dovrà procedersi nel caso di iscrizione anagrafica allo stesso indirizzo antecedente l'emigrazione da un Comune.

6) In caso di ~~variazione della residenza o della~~ ~~mutazione civile,~~ poiché non vi è alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino, non c'è l'instaurazione di alcuna pratica anagrafica e non dovrà essere versato alcun diritto, né compilato ed inviato il modello.

~~Allo stesso modo~~ ~~in~~ ~~tal~~ ~~specie,~~ all'interessato verrà rilasciato un certificato di residenza in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 16 della legge 14/12/1993, n. 537, che il cittadino accluderà alla patente.

La trascrizione sulla patente potrà avvenire solo in sede di richiesta di duplicato del documento di guida, da inoltrarsi all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile a cura del titolare.

Una diversa interpretazione è dovuta all'erronea convinzione che il Comune sia competente comunque all'aggiornamento della patente di guida mentre, al contrario, la variazione è un servizio connesso solamente all'espletamento di una pratica anagrafica che, nei casi in esame, non avviene.

7) Per quanto riguarda gli italiani iscritti o da iscrivere all'ANAGRAFE, gli ufficiali di anagrafe non dovranno avviare alcuna procedura, poiché l'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 575 prende in considerazione solo le variazioni anagrafiche nell'ambito dello stesso comune o tra due comuni.

Qualora il cittadino proveniente dall'estero, titolare di patente italiana, venga iscritto nell'ANAGRAFE di un qualsiasi Comune italiano diverso da quello di emigrazione, ovviamente, si avvierà una pratica anagrafica di immigrazione dall'estero che comporterà l'adozione della procedura prevista dal D.P.R. 575 in quanto si concreta il cambio di residenza tra due comuni.

Si precisa infine che il modello di cui alla precedente circolare MI.A.C.E.L. n. 11/95, può essere utilizzato anche per il cambio di abitazione.

./.



Ministero dell'Interno

- 5 -

Nel ritenere che le fornite precisazioni possano concorrere ad una più serena gestione della nuova procedura instaurata dal D.P.R. 575, si pregano le SS.LL. di assicurare la massima collaborazione ai comuni, non solo per la gestione delle posizioni pregresse, ma più in particolare perché ci sia la più assoluta uniformità di comportamento da parte degli uffici comunali, al fine di non creare disagi all'utenza.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gelati)

A. Gelati

GB/1s100-HD(1)

A.